Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare la Puglia Domani
Il Presidente

Proposta di Legge
"Interventi per la valorizzazione delle strade storiche di interesse turistico, ambientale e paesaggistico"

Relazione illustrativa

- La presente proposta di legge regionale intende promuovere la valorizzazione delle strade storiche di interesse turistico con l'obiettivo di mantenere le stesse in condizioni ottimali nonché di favorire lo sviluppo del turismo outdoor. A tal fine viene istituito il Catasto regionale delle strade storiche e sono adottati interventi e progetti di manutenzione, recupero e promozione che operano in diversi ambiti.

- Le strade storiche di interesse turistico rappresentano, e generano, un notevole indotto per i Comuni all'interno dei quali sorgono: si tratta di itinerari spettacolari insistenti in luoghi di particolare rilevanza ambientale, paesaggistica e turistica, create a mano dalla forza degli uomini ed utilizzate da tempi immemori. In Puglia sono tanti gli esempi, dal Salento fino al Gargano, passando per il Tavoliere delle Puglie. In ogni territorio ci sono esempi di strade, sentieri e percorsi che se anticamente rappresentavano rotte anche di tipo commerciale (ma anche religioso), oggi assumono sempre più un ruolo di forte richiamo per il turismo outdoor.

- Esaminando l'articolato si evidenza quanto segue:

- l'articolo 1 individua le finalità della proposta di legge: riconoscere e valorizzare le strade storiche di interesse turistico al fine di favorire lo sviluppo del turismo outdoor;

- l'articolo 2 descrive gli interventi, le iniziative e le attività che costituiscono l'oggetto della proposta di legge;

- l'articolo 3 individua le definizioni utili ai fini dell'applicazione della proposta di legge, descrivendo cosa si intende per "strade storiche di interesse turistico", "itinerari storico-turistici" e "tappe";

- l'articolo 4 prevede l'istituzione del Catasto regionale delle strade storiche di interesse turistico e individua i soggetti competenti ad aggiornarlo, in conformità con i criteri e le modalità definiti nel regolamento attuativo;

Via Gentile 52, Plesso Est – Stanza E2 – 70126 - Bari
C.F. 93516120727 - gruppo.consiliare.lapugliadomani@legalmail.it

- gli articoli 5 e 6 individuano, rispettivamente, gli interventi in capo alla Regione volti a valorizzare le strade storiche di interesse turistico e i soggetti competenti a gestire e regolamentare la fruibilità di tali strade e degli itinerari storico turistici;
- l'articolo 7 dispone la notifica per gli atti che prevedono azioni configurabili come aiuti di Stato ai sensi della normativa europea;
- l'articolo 8 stabilisce l'adozione, da parte della Giunta Regionale, del regolamento attuativo;
- l'articolo 9 reca la clausola valutativa.

Proposta di Legge

"Interventi per la valorizzazione delle strade storiche di interesse turistico, ambientale e paesaggistico"

Capo I
FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
(Finalità)

1. La Regione, in armonia con la normativa europea e nazionale, riconosce e valorizza le strade storiche di interesse turistico al fine di favorire lo sviluppo del turismo all'aria aperta.

Art. 2.
(Oggetto)

1. La Regione nell'ambito della finalità di cui all'articolo 1 procede all'individuazione delle strade storiche attraverso l'istituzione e l'implementazione del censimento di cui all'articolo 4 e promuove:

a) gli interventi di conservazione, recupero, ampliamento e gestione delle strade e delle opere edilizie di cui all'articolo 3;

b) la ricerca storica sulle tecniche costruttive di realizzazione delle strade e delle opere edilizie di cui all'articolo 3, comma 1, per la corretta realizzazione degli interventi di recupero e conservazione;

c) le iniziative di comunicazione, informazione e divulgazione sul valore culturale, ambientale e turistico del patrimonio infrastrutturale rappresentato dalle strade storiche, nonché la conoscenza degli itinerari di cui all'articolo 3 e la relativa offerta di servizi;

d) l'attività degli operatori e fornitori di servizi turistici correlati alla fruizione degli itinerari storico-turistici di cui all'articolo 3 nonché delle associazioni che operano per la valorizzazione del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 3.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) strade storiche di interesse turistico: tutti i collegamenti viari e stradali, nonché quelli pedonali, a servizio di scambi commerciali, nonché le strade militari dismesse, le relative opere militari di difesa strategica e le fortificazioni, oltre ai percorsi di tipo religioso;

b) itinerari storico-turistici: singole o più strade, anche pedonali, di comunicazione appartenenti alle strade storiche di interesse turistico inserite nel censimento di cui all'articolo 4, che si sviluppano prevalentemente in ambienti naturali e semi-naturali, anche antropizzati;

c) tappa: l'unità minima in cui si articola l'itinerario ai fini della razionale fruizione dello stesso. Nel caso di itinerario di più giorni, la tappa corrisponde al tratto percorribile nella giornata, in funzione della localizzazione delle strutture di appoggio e dei tempi di percorrenza con i diversi mezzi individuati per tipologia di utenza dall'articolo 6.

2. Gli itinerari di cui al comma 1, lettera b), della durata di uno o più giorni sono segnalati, dotati di infrastrutture e supportati da adeguati servizi al turista.

Capo II
CENSIMENTO, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE TURISTICA

Art. 4.
(Censimento delle strade storiche di interesse turistico)

1. La Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce il censimento delle strade storiche di interesse turistico presso l'assessorato competente.

2. La Città metropolitana, le Province, i Comuni, le Unioni dei comuni e gli Enti di gestione delle aree protette, nel cui territorio sono ubicate le strade, aggiornano il censimento di cui al comma 1, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 8.

3. Le modalità di gestione e di aggiornamento del censimento sono definiti nel regolamento di cui all'articolo 8.

Art. 5.
(Interventi)

1. La Regione adotta interventi e sostiene progetti di valorizzazione, nella salvaguardia delle caratteristiche tipologiche delle strade storiche di interesse turistico con particolare riguardo:

a) alla promozione del loro valore culturale, ambientale e turistico, alla loro mappatura, georeferenziazione e pubblicazione cartografica, nonché alla diffusione di materiale promozionale;

b) alla gestione e manutenzione ordinaria;

c) alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, compreso il recupero dei manufatti della viabilità;

d) alla riqualificazione delle strutture ricettive e alla valorizzazione degli edifici e manufatti di pregio storico presenti sugli itinerari storico-turistici, fermo restando gli ulteriori interventi previsti dalla legislazione statale;

e) alla promozione dei servizi turistici correlati alla fruizione delle strade storiche;

f) alla messa in sicurezza ed al ripristino, finalizzato anche alla omogeneizzazione, della segnaletica stradale e della cartellonistica;

g) ai progetti volti a favorire i collegamenti con i percorsi escursionistici internazionali.

2. La Regione, nei limiti delle risorse stanziate a bilancio, sostiene il finanziamento degli interventi e dei progetti di natura integrata, che operano nei diversi ambiti di cui al comma 1.

3. Gli enti di cui all'articolo 4, comma 2, sul cui territorio insistono le strade storiche di interesse turistico, possono presentare i progetti di cui al comma 1.

4. La Regione assicura il monitoraggio dei flussi turistici sugli itinerari turistici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

5. La Regione favorisce la presenza delle istituzioni alle fiere di settore e agli altri eventi promozionali rivolti ai soggetti che operano nell'ambito della promozione del turismo.

Art. 6.
(Gestione e fruizione)

1. La Città metropolitana di Bari, le province, i comuni, le unioni dei comuni e gli enti di gestione delle aree protette sono i soggetti competenti ai fini della gestione, anche in forma associata, previa intesa con la Regione, delle strade e delle opere edilizie di cui all'articolo 3, nonché della fruizione delle stesse, anche a pagamento, per garantire tutte le tipologie di utenza.

2. Le modalità di fruizione di cui al comma 1 sono:

a) fruizione limitata, consentita a qualunque tipologia di veicolo non a motore, comprese le biciclette a pedalata assistita e i monopattini elettrici;

b) uso a fruizione promiscua, regolamentato, nel caso in cui è dovuto un pedaggio, per veicoli a motore contingentati per quote o periodi;

c) percorso totalmente libero.

3. I soggetti gestori di cui al comma 1 approvano il regolamento per la fruizione delle strade e delle opere edilizie di cui all'articolo 3, nel rispetto degli indirizzi e criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 8.

Capo III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 8.
(Regolamento attuativo)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della competente commissione consiliare, approva il regolamento attuativo, che provvede in particolare a definire:

a) le caratteristiche specifiche delle strade storiche di interesse turistico;

b) i criteri, le modalità e la documentazione per l'implementazione del censimento di cui all'articolo 4;

c) i requisiti e i criteri generali degli interventi e dei progetti di valorizzazione di cui all'articolo 5, le spese ammissibili, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa.

Art. 9.
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale riferisce periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti per favorire lo sviluppo del turismo all'aria aperta.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, anche sulla base dei dati forniti dai soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente, una relazione che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:

a) lo stato di attuazione, riferito all'anno precedente, degli interventi e dei progetti finanziati di cui all'articolo 5, con particolare riferimento al monitoraggio relativo ai flussi turistici previsto all'articolo 5, comma 4;

b) le modalità procedurali adottate per la gestione del censimento delle strade storiche anche pedonali di interesse turistico di cui all'articolo 4, la sua distribuzione sul territorio regionale e la sua consistenza;

c) un quadro relativo al grado di fruizione degli itinerari suddivisi per tipologia, con l'indicazione degli escursionisti transitati a piedi, in bicicletta, in auto e con veicoli a trazione integrale, motocicli, con l'indicazione della nazionalità di provenienza;

d) un quadro dei soggetti beneficiari degli interventi, con l'indicazione delle risorse stanziate e utilizzate;

e) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge, delle eventuali criticità emerse, nonché dei correttivi messi in atto.

3. Nelle relazioni annuali è inserita una apposita sezione contenente i dati e gli elementi idonei ad una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.

4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3.

Art. 10.
(Norma finanziaria)

1. In fase di prima applicazione per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è stanziato l'importo di 500.000,00 euro, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2022 e l'importo di 450.000,00 per l'anno 2023, a valere sulla Missione 07 (Turismo), programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo I (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio, e corrispondente prelevamento per gli esercizi 2022 e 2023 dal capitolo 1110070 denominato "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione", Missione 20, Programma 3, Titolo 1.

2. Per gli esercizi successivi al 2023 per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è stanziato l'importo di 450.000,00 euro a cui si provvede nell'ambito delle previsioni della legge di bilancio.

3. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) per gli anni 2021-2027.

Lecce, lì 2/9/21

Il Consigliere Regionale
Paolo Pagliaro

Via Gentile 52, Plesso Est – Stanza E2 – 70126 - Bari
C.F. 93516120727 - gruppo.consiliare.lapugliadomani@legalmail.it

Gruppo Consiliare la Puglia Domani

Il Presidente

Relazione quantificazione oneri proposta di legge *"Interventi per la valorizzazione delle strade storiche di interesse turistico, ambientale e paesaggistico"*.

1) Sezione descrittiva

Ambito di intervento:

La presente proposta di legge intende promuovere la valorizzazione delle strade storiche di interesse turistico con l'obiettivo di mantenere le stesse in condizioni ottimali nonché di favorire lo sviluppo del turismo outdoor. A tal fine viene istituito il Catasto regionale delle strade storiche e sono adottati interventi e progetti di manutenzione, recupero e promozione che operano in diversi ambiti.

Effetti sul saldo di bilancio:

Articoli	Nuova o maggiore spesa	Minore spesa	Nuova o maggiore entrata	Minore entrata	Neutralità
Art. 4	X				
Art 5	X				
Art. 6, co. 2, lett. b)			X		

Settore principale d'intervento e tipologia di beneficiari/destinatari:

- **Settore principale**:

turismo rurale

Sì [X] No [ ]

- **Effetti su settori contigui:**

agricoltura

- **Tipologia dei beneficiari**:

Sì [x] No [ ]

Destinatari esterni all'Amministrazione (spuntare sì se i destinatari del provvedimento sono es: imprese, famiglie, persone fisiche ecc.):

Operatori economici *(profit e no profit):*

Cittadini:

Sì [X] No [ ]

Altre amministrazioni ed enti pubblici

Città metropolitana, Province, Comuni, le unioni dei comuni e gli enti di gestione delle aree protette

Destinatari interni all'Amministrazione

Sì [ ] No [x]

- **Definizione dell'ambito territoriale:**

Intero territorio regionale

- **Tipologia di strumenti/interventi previsti:**

Articoli	Descrizione intervento
Art. 4	La Regione istituisce il censimento delle strade storiche di interesse turistico presso l'assessorato competente. I comuni, le Unioni dei comuni e gli enti di gestione delle aree protette, nel cui territorio sono ubicate le strade, aggiornano il censimento di cui al comma 1, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 8.
Art. 5	La Regione adotta interventi e sostiene progetti di valorizzazione, nella salvaguardia delle caratteristiche tipologiche delle strade storiche di interesse turistico con particolare riguardo: a) alla promozione del loro valore culturale, ambientale e turistico, alla loro mappatura, georeferenziazione e pubblicazione cartografica, nonché alla diffusione di materiale promozionale; b) alla gestione e manutenzione ordinaria; c) alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, compreso

	il recupero dei manufatti della viabilità; d) alla riqualificazione delle strutture ricettive e alla valorizzazione degli edifici e manufatti di pregio storico presenti sugli itinerari storico-turistici, fermo restando gli ulteriori interventi previsti dalla legislazione statale; e) alla promozione dei servizi turistici correlati alla fruizione delle strade storiche; f) alla messa in sicurezza ed al ripristino, finalizzato anche alla omogeneizzazione, della segnaletica stradale e della cartellonistica; g) ai progetti volti a favorire i collegamenti con i percorsi escursionistici internazionali. La Regione sostiene il finanziamento degli interventi e dei progetti di natura integrata, che operano nei diversi ambiti di cui al comma 1. Gli enti di cui all'articolo 4, comma 2, (comuni, le unioni dei comuni e gli enti di gestione delle aree protette) sul cui territorio insistono le strade storiche di interesse turistico, possono presentare i progetti di cui al comma 1.
Art. 6, co. 2, lett. b	Nelle strade storiche qualificate a *"uso a fruizione promiscua, regolamentato"* eventualmente può essere previsto il pagamento di un pedaggio, per veicoli a motore contingentati per quote o periodi;

2) Quantificazione degli oneri (metodologie utilizzate)

- **Stima dell'onere finanziario e metodologia di valutazione:**

L'art. 10 (norma finanziaria) dispone che alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è stanziato per l'anno 2022 l'importo di 500.000,00 euro, in termini di competenza e cassa a valere sulla Missione 07 (Turismo), programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo I (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio, e corrispondente prelevamento per l'esercizio 2022 dal capitolo 1110070 denominato "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione", Missione 20, Programma 3, Titolo 1.

Preliminarmente occorre sottolineare la che la diversità degli ambiti degli interventi e progetti che verranno realizzati e finanziati non consente in questa fase una stima precisa del loro numero. La quantificazione delle risorse finanziare è stata operata attraverso una presumibile imputazione del loro ammontare ai diversi ambiti di utilizzo di cui agli articoli 4 (Censimento strade storiche) e 5 (a\ alla promozione del loro valore culturale, ambientale e turistico, alla loro mappatura, georeferenziazione e pubblicazione cartografica, nonché alla diffusione di materiale promozionale; b\alla gestione e manutenzione ordinaria; c\ alla realizzazione di interventi di manutenzione

straordinaria, compreso il recupero dei manufatti della viabilità; d\ alla riqualificazione delle strutture ricettive e alla valorizzazione degli edifici e manufatti di pregio storico presenti sugli itinerari storico-turistici, fermo restando gli ulteriori interventi previsti dalla legislazione statale; e\ alla promozione dei servizi turistici correlati alla fruizione delle strade storiche; f\ alla messa in sicurezza ed al ripristino, finalizzato anche alla omogeneizzazione, della segnaletica stradale e della cartellonistica; g\ ai progetti volti a favorire i collegamenti con i percorsi escursionistici internazionali).

Per quanto riguarda l'art. 4 che prevede l'istituzione del censimento delle strade storiche di interesse turistico presso l'assessorato competente, ragionevolmente si stimano necessari 50 mila euro per il primo anno di vigenza di legge. Tale spesa si atteggia come un contributo *una tantum* atteso che, come previsto dal comma 2 dello stesso articolo, l'aggiornamento del censimento spetterà agli Enti nel cui territorio sono ubicate le strade.

In relazione all'articolo 5, si deve sottolineare che la stessa disposizione è caratterizzata dalla presenza di un tetto di spesa massimo finanziabile dalla Regione. Ragionevolmente si stimano in 450 mila euro i contributi finanziari erogabili dalla Regione per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5.

In relazione all'art. 6, comma 2 lett. b) si prevede che, eventualmente, nelle strade storiche a fruizione promiscua venga previsto un pedaggio per i veicoli a motore che saranno comunque contingentati per quote o periodi.

Da tale disposizione potrebbero derivare nuove entrate in termini finanziari per la Città metropolitana di Bari, le province, i comuni, le unioni dei comuni e gli enti di gestione delle aree protette, che sono i soggetti competenti ai fini della gestione, anche in forma associata, previa intesa con la Regione, delle strade e delle opere edilizie di cui all'articolo 3. Allo stato però non è possibile quantificare tali entrate monetarie atteso che è rimesso agli enti gestori la possibilità o meno di prevedere su una determinata strada storica la fruibilità mista con eventuale pedaggio. Si può solo ipotizzare un ampio interesse degli enti locali ad introdurre i pedaggi che potrebbero coprire parzialmente o totalmente i costi, ad esempio, per la gestione e la manutenzione ordinaria di cui alla lettera b) dell'art. 5. Ciò consentirebbe in aggiunta di liberare risorse per finanziare le altre tipologie di interventi previsti dall'art. 5.

In conclusione da quanto sinora esposto emergono costi stimati per il primo anno di vigenza della legge pari a **500.000€,** cifra quest'ultima coerente con le risorse finanziarie previste nella norma finanziaria.

Dal secondo anno in poi deriveranno costi annuali stimati per il bilancio regionale pari a **450.000€**

Il Presidente

Sì [X] No [ ]

- **Effetti finanziari su altre pubbliche amministrazioni:**

Città metropolitana, Province, Comuni, le unioni dei comuni e gli enti di gestione delle aree protette

- **Fonti informative utilizzate:**

- **Analisi della natura dell'onere**

Articoli PdL	Natura dell'onere[1]				Durata della spesa[2]	
	Maggiore spesa corrente	Maggiore spesa in conto capitale[3]	Minore entrata corrente	Minore entrata in conto capitale	*Una tantum*	Permanente entro il triennio[4]
Art. 4					X	
Art. 5	X					

- **Tabella di riepilogo oneri finanziari:**

Articoli PdL	T+1	T+2	T+3	T+4
Art. 4	50.000			
Art. 5	450.000	450.000	450.000	450.000

- **Valutazione effetti diretti e indiretti:**

1Potrebbe essere rilevante prevedere tra le tipologie di onere anche "Mutui e prestiti" e "Partite di giro".

2Per entrate e spese "ricorrenti" indicare nella sezione coperture finanziarie l'onere per ciascun anno del bilancio pluriennale e l'onere a regime se continuativo.

3Per le spese in conto capitale relative alla realizzazione di opere distinzione tra progettazione e realizzazione.

4Ovvero spesa continuativa o ricorrente entro il triennio. - 5 Ovvero spesa continuativa o ricorrente oltre il triennio

Il Presidente

3) Copertura finanziaria[5]

- **Copertura finanziaria**:

[x] Utilizzo degli **accantonamenti iscritti nei fondi speciali** destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie.

Importo 500.000

[ ] **Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa** previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa *(specificare i parametri utilizzati).*

Importo

Parametri

[ ] **Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa.**

Importo

[5] L'individuazione delle modalità di copertura finanziaria nel caso in cui lo schema di provvedimento preveda maggiore spesa o minore entrata (questo viene indicato nella sezione descrittiva), si affianca all'espressa indicazione di capitoli, missioni, programmi e titoli interessati con riferimento ad ogni disposizione (articolo, comma) che comporta un onere finanziario. I capitoli, missioni, programmi e titoli interessati dovrebbero essere già indicati, ma senza il riferimento alla singola disposizione, nello "*Schema di Referto ex art. 34 L.R. 28/2011, art. 3 e 4 del Regolamento approvato con DGR 2484/2010*". Inoltre sia nel caso di accantonamenti di fondo speciale e soprattutto nel caso di riduzione di altre spese si dovrebbe indicare con precisione cosa si riduce (se non altro per verificare la qualità della spesa soppressa e quella introdotta). Si dovrebbe dire per il fondo che si riduce quello di parte corrente (o di investimento) e indicare l'ammontare residuo. Per la riduzione di spesa si dovrebbe indicare con precisione la norma che si modifica e il relativo stanziamento di bilancio.

Il Presidente

☐ Modificazioni legislative che comportino **nuove o maggiori entrate**.

Importo

- **Durata dell'onere:**

☐
☒

☐
☐

- oneri a carico esclusivamente dell'esercizio in corso;
- oneri previsti anche a carico degli esercizi futuri;
- rinvio ai successivi bilanci in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa;
- presenza della "clausola di neutralità finanziaria":
  - motivazione dell'assenza di oneri aggiuntivi:

Il Consigliere regionale

PAOLO PAGLIARO

Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare la Puglia Domani
Il Presidente

ADESIONE PROPOSTA DI LEGGE "INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE STRADE STORICHE DI INTERESSE TURISTICO, AMBIENTALE E PAESAGGISTICO"

NOMINATIVO	FIRMA
VENTOLA F.SCO	
SCALERA A	
LA NOTTE F.SCO	
PAOLO DELL'ERBA	
MAZZOTTA ROMDV	
JOSEPH PREVIDI	
ANTONIO GABELLONE	
Renato Perrini	
TUTOLO ANTONIO	